



N. 29 - novembre 2018

## AA.SS. 925 e 417 - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

I disegni di legge in titolo si propongono di escludere dall'ambito di applicabilità del giudizio abbreviato i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

### 1. Quadro normativo

Il **giudizio abbreviato** (artt. 438-443 c.p.p.) è un rito speciale, in virtù del quale **il processo viene definito in sede di udienza preliminare**, con decisione assunta allo stato degli atti delle indagini preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria; è un giudizio di tipo volontario, presupponendo una richiesta da parte dell'imputato, ed ha **natura premiale**. La premialità consiste nel fatto che, se l'imputato viene condannato, si opera una **riduzione della pena** nella misura di un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni

La **richiesta**, ai sensi dell'art. 438 c.p.p., può essere formulata soltanto dall'**imputato** nel corso dell'udienza preliminare o (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003) prima dell'apertura del dibattimento, nel caso in cui l'imputato riproponga la richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad un'integrazione probatoria, già respinta dal giudice dell'udienza preliminare. Se l'imputato avanza la richiesta subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo il decorso dell'eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in tale caso l'imputato può revocare la richiesta di rito abbreviato (comma 4). Alla richiesta segue l'**ordinanza del giudice** che dispone il giudizio abbreviato. Nel caso in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta ad un'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, il rito speciale è adottato soltanto se il giudice valuta l'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento (comma 5). Quando la richiesta sia subordinata ad integrazione probatoria, poi negata dal giudice, l'imputato può chiedere ugualmente il rito abbreviato oppure il patteggiamento (comma 5-bis). La richiesta di abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute), la non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice (comma 6-bis).

Il giudizio abbreviato, ai sensi dell'articolo 441 c.p.p., si svolge in **camera di consiglio**; il giudice può però disporre che il processo si svolga in pubblica udienza, se ne fanno richiesta tutti gli imputati (comma 3). Se il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, assume anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione (comma 5): nell'ipotesi in cui si proceda ad un'integrazione probatoria a norma degli articoli 438 o 441, il P.M. può modificare

l'imputazione e contestarla all'imputato; in tal caso, quest'ultimo può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie (art. 441-*bis*, c.p.p.).

Quanto alla decisione, in base all'articolo 442, terminata la discussione il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna. La decisione può non vincolare la parte civile già costituita. La **parte civile** non è interpellata per dare il suo consenso al rito abbreviato; essa, però, limitatamente alla sua pretesa civilistica, può dissociarsi dal giudizio abbreviato, dichiarando di non accettarlo: in tal modo evita di essere pregiudicata dalla contrazione del diritto alla prova e da un'eventuale sentenza di assoluzione (art. 441, comma 4, c.p.p.).

Nel caso di **condanna**, la **pena**, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è **diminuita della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti**. Alla pena dell'**ergastolo** è sostituita quella della reclusione di anni 30; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena dell'ergastolo (art. 442, comma 2). Per quanto riguarda, infine, il **regime delle impugnazioni**, ferma la possibilità del ricorso per cassazione, l'articolo 443 c.p.p. esclude l'appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di proscioglimento, nonché, da parte del P.M., delle sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Per quanto riguarda, più in particolare, il **rapporto tra giudizio abbreviato e reati puniti con l'ergastolo**, sin dalla redazione del codice nel 1988 la questione ha dato adito ad un ampio dibattito.

La **legge delega** per l'adozione del codice prevedeva che, nel caso di condanna, le pene previste per il reato fossero diminuite di un terzo; la disposizione originaria dell'art. 442, comma 2, individuava invece, in modo fisso, in 30 anni di reclusione la pena da sostituire all'ergastolo. Ciò ha condotto la **Corte costituzionale** a dichiarare l'illegittimità della norma (**sentenza n. 176 del 1991**), affermando che «una volta riconosciuta la connessione tra giudizio abbreviato e diminuzione della pena e, quindi, l'impraticabilità del primo in mancanza della possibilità di operare la seconda, il venir meno di quest'ultima, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, rende di per sé inapplicabile il giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. da 438 a 443 del codice di procedura penale, ai processi concernenti delitti punibili con l'ergastolo». E' con la **Legge Carotti** (legge n. 479/1999) che viene ripristinata la possibilità del ricorso al rito abbreviato anche con riferimento a reati punibili con l'ergastolo, senza prevedere peraltro come il giudice dovesse ridurre, in applicazione della diminuzione premiale, la pena dell'ergastolo quando questa fosse inflitta cumulativamente all'isolamento diurno. Sono dunque intervenuti su tale materia gli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 341 del 2000: quando il reato cui si riferisca il rito alternativo è punibile con il solo ergastolo, viene comminata la pena della reclusione ad anni trenta, mentre nel caso in cui sia prevista la pena dell'ergastolo con isolamento diurno il beneficio sanzionatorio conseguente alla scelta del giudizio abbreviato si concretizza nella comminatoria del solo ergastolo.

Attualmente, non vi sono reati per i quali è precluso l'accesso al rito abbreviato.

## 2. Contenuto dei disegni di legge

### 2.1. L'Atto Senato n. 925

Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di cinque articoli attraverso i quali modifica gli articoli 429, 438, 441-*bis* e 442 del codice di procedura penale.

L'**articolo 1** modifica l'**articolo 438 c.p.p.** per prevedere che:

- **non è ammesso il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo** (*nuovo comma 1-bis*).  
Si tratta, ad esempio, dei delitti di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), strage (art. 422 c.p.), omicidio aggravato (artt. 576 e 577 c.p.), nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona (art. 605, IV comma, c.p., art. 630, III comma, c.p.);
- in caso di **inammissibilità della richiesta di rito abbreviato**, in quanto il fatto per il quale si procede è punito con l'ergastolo (in base al comma 1-bis), l'imputato può **riproporre la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare** (*nuova formulazione del comma 6*).
- in caso di **inammissibilità della richiesta di rito abbreviato** dichiarata in udienza preliminare (in base al comma 1-bis), il giudice all'**esito del dibattimento** applica, se ritiene che il fatto accertato non è punibile con l'ergastolo, la **riduzione di pena** connessa al negato rito speciale (*nuovo comma 6-ter*).

In base al comma 6-ter occorre dunque, quando all'imputato sia contestato un delitto punito con l'ergastolo, svolgere tutto il dibattimento prima che il giudice possa, in sede di condanna, accertare l'eventuale commissione di un diverso reato e riconoscere lo sconto di pena.

Si ricorda, peraltro, che in caso di modifica dell'imputazione da parte del PM nel corso del dibattimento - ai sensi dell'art. 516 c.p.p. - la Corte costituzionale ha previsto la possibilità per l'imputato di chiedere ed ottenere il giudizio abbreviato relativamente al diverso fatto contestato (sentenza n. 33 del 2009 e n. 273 del 2014). In quel caso, peraltro, il giudizio abbreviato si svolge dinanzi al giudice del dibattimento.

L'**articolo 2** modifica l'**articolo 441-bis c.p.p.**, che disciplina l'ipotesi di **nuove contestazioni del pubblico ministero** nel corso del giudizio abbreviato.

Il provvedimento, inserendo un comma 1-bis, specifica che se le nuove contestazioni del PM riguardano un delitto punito con l'ergastolo, il giudice revoca l'ordinanza con cui è stato disposto il rito abbreviato e il procedimento penale prosegue nelle forme ordinarie.

L'**articolo 3** interviene - anche con finalità di coordinamento - sull'**articolo 442, comma 2, c.p.p.**, relativo all'entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza di condanna. La riforma elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell'ergastolo in reclusione di anni 30, e della pena dell'ergastolo con isolamento diurno in ergastolo, stante l'esclusione del rito speciale per i reati puniti con tali pene (secondo e terzo periodo del comma 2).

L'**articolo 4** modifica l'**articolo 429 c.p.p.**, che disciplina il decreto che, all'esito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio. Con l'inserimento di un comma 2-bis, il provvedimento prevede che se, all'esito dell'udienza preliminare, l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata dal GUP, con il decreto di rinvio a giudizio lo stesso giudice deve avvisare l'imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato. Il rito si svolgerà, in base al richiamato art. 458 c.p.p., in camera di consiglio dinanzi allo stesso giudice dell'udienza preliminare.

Infine, l'**articolo 5** del disegno di legge prevede l'**entrata in vigore** della riforma il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua applicabilità ai fatti commessi successivamente a tale entrata in vigore.

## 2.2 L'Atto Senato n. 417

L'Atto Senato n. 417, **di iniziativa della sen. Bini (PD)**, si compone di sette articoli.

Il disegno di legge riproduce il contenuto dell'Atto Camera n. 460, di iniziativa dell'on. Morana (PD), esaminato, presso l'altro ramo del Parlamento, congiuntamente alla proposta n. 392, di iniziativa dell'on. Molteni e altri (Lega).

L'intervento legislativo, come precisa la relazione, è quello di " *continuare sulla strada dell'adozione di misure di contrasto ai delitti di particolare efferatezza, tra i quali spicca senza dubbio alcuno, il femminicidio*".

Nel merito, **l'articolo 1**, modifica l'articolo 438 c.p.p., inserendovi due ulteriori commi, in base ai quali:

- se il procedimento penale riguarda delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, è espressamente escluso che l'imputato possa chiedere il rito abbreviato (*nuovo comma 1-bis*);
- è consentito all'imputato, in tali ipotesi, di presentare richiesta di rito abbreviato solo se la richiesta è subordinata ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo (*nuovo comma 5-ter*). In sostanza, l'imputato può chiedere al giudice dell'udienza preliminare di valutare l'imputazione formulata dal PM per, eventualmente, derubricare il reato in un delitto per il quale non sia previsto l'ergastolo e così consentire l'accesso al rito speciale e al conseguente sconto di pena.

Il disegno di legge, inoltre, modifica il *comma 6* dell'articolo 438 c.p.p., prevedendo che, in caso di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto, o della richiesta di integrazione probatoria, l'imputato può riproporre le richieste fino a che, in udienza preliminare, non siano formulate le conclusioni.

**L'articolo 2** inserisce nel codice di procedura penale, nel titolo relativo al giudizio abbreviato, due ulteriori articoli.

L'articolo 438-*bis* è volto a disciplinare la **richiesta di rito abbreviato in dibattimento** e consente all'imputato di rinnovare, o presentare per la prima volta, la richiesta di rito abbreviato al giudice del dibattimento, prima della dichiarazione di apertura dello stesso, nelle seguenti ipotesi (commi 1 e 2):

- l'imputato ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinando il rito speciale ad una integrazione probatoria, che il GUP ha negato;
- l'imputato, per il quale il PM ha formulato l'imputazione per un delitto punito con l'ergastolo, ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinandolo a una diversa qualificazione del fatto, e il GUP ha negato tale diversa qualificazione;
- l'imputato, per il quale il PM aveva formulato una richiesta di rinvio a giudizio per un reato punito con l'ergastolo, è stato poi, all'esito dell'udienza preliminare, rinviato a giudizio per un reato diverso, non punito con l'ergastolo.

L'art. 438-*bis* prevede, inoltre, al comma 3, che l'imputato possa presentare la richiesta di rito abbreviato anche nel corso del dibattimento se, all'esito dell'istruzione dibattimentale, il PM ha modificato l'imputazione (ai sensi dell'art. 516 c.p.p.) contestando un reato per il quale non è prevista la pena dell'ergastolo. Sulle richieste il giudice provvede con ordinanza (comma 4).

L'articolo 438-*ter* disciplina il **rito abbreviato in corte d'assise**, prevedendo che quando si procede per un delitto di competenza della corte d'assise (ai sensi dell'art. 5 c.p.p.) per il quale

la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte d'assise competente, indicando alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione; la disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima - e dunque alla presenza dei giudici popolari - e non davanti al giudice dell'udienza preliminare.

**L'articolo 3**, con finalità di **coordinamento**, sopprime dall'art. 442 del codice di procedura penale, relativo alla pena applicabile a conclusione del giudizio abbreviato, ogni riferimento alle diminuzioni di pena in caso di condanna all'ergastolo (secondo e terzo periodo del co. 2).

**L'articolo 4** modifica le disposizioni di attuazione del codice di rito penale (d.lgs. n. 271 del 1989), introducendo l'art. 134-*ter*, relativo al decreto che dispone il giudizio abbreviato: quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-*ter* del codice (accoglimento della richiesta di rito abbreviato per reati di competenza della corte di assise), si applica l'articolo 132 delle norme di attuazione.

In base all'articolo 132 - concernente il decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale - quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire; per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.

**L'articolo 5** della proposta di legge introduce una disposizione volta a disciplinare il **concorso di circostanze** nei delitti contro la persona.

Inserendo un ultimo comma all'art. 69 del codice penale, la riforma prevede che nei delitti contro la persona (e dunque nei delitti di cui agli articoli da 575 a 623-*bis* c.p.), quando siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per motivi abietti o futili (art. 61, n. 1, c.p.) o dell'aver adoperato sevizie o dell'aver agito con crudeltà verso le persone (art. 61, n. 4), eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti. La pena dovrà dunque essere calcolata dapprima applicando le suddette aggravanti e solo successivamente potrà essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.

**L'articolo 6** contiene la **norma transitoria** in base alla quale la riforma del rito abbreviato si applica anche ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge. La disciplina attuale continuerà però a trovare applicazione per i procedimenti penali in corso nei quali sia già stata presentata richiesta di rito abbreviato, entro il termine previsto dall'art. 438 comma 2 (ovvero il momento della formulazione delle conclusioni del PM e del difensore in sede di udienza preliminare). **L'articolo 7** dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU.



### 3. Testo a fronte

#### 3.1 Modifiche al codice penale

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 5 dell'AS 417
Art. 69 c.p. <i>Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti</i>	Art. 69 c.p. <i>Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti</i>
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.	<i>Identico</i>
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.	<i>Identico</i>
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.	<i>Identico</i>
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.	<i>Identico</i>
	<b>Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze attenuanti ad effetto speciale, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</b>

### 3.2 Modifiche al codice di procedura penale

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 925	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 417
<b>Art. 438 c.p.p.</b> <i>Presupposti del giudizio abbreviato</i>	<b>Art. 438 c.p.p.</b> <i>Presupposti del giudizio abbreviato</i>	<b>Art. 438 c.p.p.</b> <i>Presupposti del giudizio abbreviato</i>
1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.	1. <i>Identico</i>	1. <i>Identico</i>
	<b>1-bis Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.</b>	<b>1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo</b>
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.	2. <i>Identico</i>	2. <i>Identico</i>
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.	3. <i>Identico</i>	3. <i>Identico</i>
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta	4. <i>Identico</i>	4. <i>Identico</i>
		<b>4-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può proporre la richiesta di cui al comma 1 subordinandola a una diversa qualificazione del fatto come</b>

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 925	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 417
		<b>reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.</b>
<p>5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.</p>	5. <i>Identico</i>	5. <i>Identico</i>
<p>5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.</p>	5-bis <i>Identico</i>	5-bis <i>Identico</i>
<p>6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.</p>	<b>6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.</b>	<b>6. In caso di rigetto delle richieste presentate ai sensi dei commi 4-bis e 5, esse possono essere riproposte fino al termine previsto dal comma 2.</b>
<p>6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.</p>	6-bis <i>Identico</i>	6-bis <i>Identico</i>
	<b>6-ter Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato,</b>	



Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 925	Testo come modificato dall'articolo 1 dell'AS 417
	<b>applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2.</b>	

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 2 dell'AS 925
<b>Art. 441-bis c.p.p.</b> <i>Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato</i>	<b>Art. 441-bis c.p.p.</b> <i>Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato</i>
1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.	1. <i>Identico</i>
	<b>1-bis</b> Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4.
2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.	2. <i>Identico</i>
3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.	3. <i>Identico</i>
4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2.	4. <i>Identico</i>
5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.	5. <i>Identico</i>

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 3 dell'AS 925	Testo come modificato dall'articolo 3 dell'AS 417
<b>Art. 442 c.p.p.</b> <i>Decisione</i>	<b>Art. 442 c.p.p.</b> <i>Decisione</i>	<b>Art. 442 c.p.p.</b> <i>Decisione</i>
1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.	1. <i>Identico</i>	1. <i>Identico</i>
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.	1-bis. <i>Identico</i>	1-bis. <i>Identico</i>
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. <b>Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.</b>	2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.	2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.
3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.	3. <i>Identico</i>	3. <i>Identico</i>
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.	4. <i>Identico</i>	4. <i>Identico</i>

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 4 dell'AS 925
<b>Art. 429 c.p.p.</b> <i>Decreto che dispone il giudizio</i>	<b>Art. 429 c.p.p.</b> <i>Decreto che dispone il giudizio</i>
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;	1. <i>Identico</i>

Testo vigente	Testo come modificato dall'articolo 4 dell'AS 925
<p>d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;</p> <p>e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;</p> <p>f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;</p> <p>g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.</p>	
<p>2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
	<p><b>2-bis</b> Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458 .</p>
<p>3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.</p>	<p>3-bis. <i>Identico</i></p>
<p>4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>

a cura di Carmen Andreuccioli

**L'ultima nota breve:**

*A.S. n. 535 e 92-A. "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione" (n. 28 - ottobre 2018)*

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità  
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:  
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

[www.senato.it](http://www.senato.it)